

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

**Numero di Registro Generale:** Ricorso n. 2333/2026 REG. RIC.

**Ordinanza di autorizzazione:** n. 2652/2026 REG. PROV. CAU. del 04/05/2026.

**Parte Ricorrente:** MARIA CRISTINA VERO

**Amministrazioni Intimate:** Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

### **OGGETTO DEL RICORSO:**

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

### **MOTIVI DI DIRITTO:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA (L./D.LGS. N. 26/2025) E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA (ARTT. 3, 34 E 97 COST.). DOMANDA DI AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO.**

**I.1.** Parte ricorrente, come già rappresentato, è stata assegnata alla sede “Tirana” indicata come articolazione/declinazione dell'Università di Roma “Tor Vergata”. La stessa ha accettato l'assegnazione unicamente per non perdere l'anno e per poter completare gli esami/CFU eventualmente mancanti, senza che ciò possa essere interpretato quale acquiescenza né quale rinuncia (esplicita o implicita) a: (i) far valere i motivi di ricorso proposti; (ii) concorrere a ulteriori di posti anche sopravvenuti e vacanti; (iii) ottenere la piena tutela conformativa richiesta, come di seguito. In ogni

caso, l'adesione "necessitata" è stata accompagnata da formale presa di posizione (anche a mezzo diffida), sicché non è predicabile alcuna volontà abdicativa.

**II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLA FUNZIONE TIPICA DELLA PROVA SELETTIVA – DUPLICAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA VERIFICA DEL MERITO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DELLA L. 264/1999 – VIOLAZIONE DELLA L. 148/2002 – ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA MINISTERIALE E REGOLAMENTARE NELLA PARTE IN CUI CONSENTE IL SOLO ESONERO DALLA FREQUENZA SENZA PREVEDERE L'ACCESSO IN SOVRANNUMERO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA - IMPUGNAZIONE DEL D.M. N. 418/2025, DEL D.M. N. 431/2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI, NELLA PARTE IN CUI PREVEDONO IL RICONOSCIMENTO DEI CFU E L'ESONERO DALLA FREQUENZA SENZA CONSENTIRE L'AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, COERENZA E FUNZIONE SELETTIVA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E SVIAMENTO.**

La disciplina applicata al caso di specie si pone in contrasto con i principi generali che governano le procedure selettive pubbliche, nella parte in cui sottopone indiscriminatamente al meccanismo selettivo del c.d. "semestre filtro" soggetti che risultano già aver acquisito, in sede universitaria, le competenze oggetto della selezione, avendo sostenuto e superato esami aventi contenuto scientifico sostanzialmente sovrapponibile alle discipline oggetto della verifica. Nel caso di specie la ricorrente aveva superato brillantemente l'esame di Biologia presso lo stesso Ateneo in cui ha sostenuto il c.d. *semestre filtro*. Nel sistema delle procedure selettive pubbliche, la prova concorsuale è funzionalmente diretta all'accertamento sostanziale

delle competenze richieste e non costituisce un adempimento meramente formale. Ne consegue che, laddove tale verifica sia già intervenuta attraverso il superamento di esami universitari equivalenti, l'imposizione di una ulteriore selezione avente identica funzione si traduce in una duplicazione irragionevole della verifica del merito, priva di autonoma giustificazione istruttoria e in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha applicato il meccanismo selettivo in modo automatico e indifferenziato, senza svolgere alcuna istruttoria volta a verificare la concreta sovrapponibilità dei percorsi formativi già svolti e il livello di competenze già accertato, incorrendo così in un evidente difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Sotto ulteriore profilo, la disciplina risulta intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui, da un lato, riconosce la validità sostanziale delle competenze già maturate attraverso il riconoscimento dei crediti formativi universitari e la conseguente possibilità di esonero dalla frequenza, e, dall'altro lato, nega ogni effetto di tale riconoscimento ai fini dell'accesso al corso.

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

**III.1. Gli effetti dei mutamenti sopravvenuti: i soggetti concretamente lesi. Il tema della “doppia chance” non concessa a chi, come parte ricorrente, ha accettato l'esito della prima prova.**

Come già illustrato in fatto, parte ricorrente non ha ottenuto una seconda possibilità di ripetere la prova di Biologia, già superata nella prima sessione, essendo stata obbligata ad accettarne l'esito, salvo poi apprendere che il Ministero ha successivamente consentito a coloro che avevano ripetuto la prova di “ripescare” il punteggio conseguito al primo appello, qualora il secondo esito fosse risultato inferiore.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

**I.V** Il tema degli arrotondamenti e l'irragionevolezza del sistema a fasce. In tal senso appare particolarmente incoerente, e decisivo per la posizione di parte ricorrente, l'aver totalmente dimenticato la sorte dei punteggi inferiori al 18, stante la loro incidenza nello stesso sistema delle fasce ideato dal Ministero. Se da un lato si è deciso di "allargare le maglie" del concorso per evitare posti vacanti, dall'altro risulta clamorosamente illegittimo non applicare la regola dell'arrotondamento al punteggio di 17,5 conseguito dalla ricorrente in Chimica. La norma che limitava l'arrotondamento ai soli voti superiori al 18 aveva senso solo nel vecchio sistema rigido in cui l'insufficienza comportava l'esclusione totale. Oggi, invece, trattare un 17,5 come un voto inutile e non applicare misure compensative crea una disparità inaccettabile. Di fatto, con il mancato arrotondamento e l'introduzione dei bonus virtuali (che premiano materie singole a scapito del punteggio totale), la ricorrente si trova esclusa da sedi prioritarie pur possedendo un punteggio complessivo di 52,10 (che diventerebbe 53 arrotondando a 18), penalizzata rispetto a candidati con punteggi inferiori ma distribuiti diversamente. Se il voto fosse stato arrotondato a 18, si sarebbe raggiunto un punteggio tale (338,2) da consentire l'immatricolazione all'Università degli Studi di Foggia, scelta prioritaria in cui l'ultimo studente ha un punteggio nettamente inferiore.

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

**V.1.** Come accennato, il D.M. (tanto di luglio quanto di dicembre) in epigrafe prevede che “*gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate*”. In sintesi, come avvenuto in sporadici anni passati con unanime condanna del Ministero ad occupare i posti vacanti, ove rimangano posti (come sono rimasti e aumenteranno), questi non verranno attribuiti a scorrimento neanche ove la sede liberatasi era scelta da parte ricorrente tra quelle migliori rispetto a quelle assegnate. Il cambio sede, all’evidenza, lascerà scoperto un posto coprendone un altro. I posti che si occuperanno negli anni successivi, a loro volta, potranno venire dai medesimi canali scoprendo la programmazione di altre sedi o, incidentalmente *aliunde*. Il tema è, tuttavia, che i soggetti idonei in graduatoria verranno pregiudicati e la stessa programmazione non mantenuta non essendovi certezza alcuna che tale *gap* sia colmato in futuro.

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSE DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Il tema della violazione dell’anonimato nell’ambito delle prove a risposta multipla per l’accesso al corso di laurea che ci occupa ha una storia giurisprudenziale di oltre un decennio che ha visto tre tappe fondamentali:

- dal 1999 al 2014 la prova è stata gestita dal Ministero con l’utilizzo di un foglio risposte e di un foglio anagrafica analogo a quello che oggi conosciamo (con l’aggiunta odierna della sezione per le domande a completamento). Tali moduli (risposte ed

anagrafica) sono connotati ed abbinati dal medesimo codice alfanumerico (riportato nell'immagine che segue 14DF..). Il candidato, dunque, ha un ordine di domande somministrate (uguali per tutti nel contenuto ma diverse appunto nell'ordine) corrispondente a tale codice sequenza ed il suo nominativo sarà poi abbinato in fase di correzione, appunto, a tale codice. A mero fine esemplificativo si riporta ed esempio una scheda anagrafica e un modulo risposte. L'anagrafica veniva consegnata unitamente al foglio risposte e solo quest'ultimo veniva inserito in una busta con finestra trasparente sul codice alfanumerico. L'Adunanza Plenaria (nn. 23, 24 e 25 del 2013), su ricorso di questa difesa, dichiarò l'illegittimità di tale metodo ritenendo che il codice alfanumerico consentisse una troppo semplice associabilità al nome del candidato;

- dal 2015 al 2024 viene aggiunto l'adesivo con codice numerico (nell'immagine sopra 915333155515315). I moduli rimangono analoghi ma le modalità di abbinamento cambiano. I candidati sono, difatti, dotati di etichette adesive numeriche che devono apporre sui moduli anagrafica e risposte in postazioni separate e lontane dalla commissione "urnando" immediatamente dopo l'apposizione di tali etichette i fogli. La Commissione non può quindi mai sapere il codice attribuito ad un candidato che, senza alcun intervento della stessa, pesca i propri codici, li appone e "urna" il compito. **Proprio il fatto che le etichette sono poste in posizioni separate e a fine prova è elemento decisivo e caratterizzante della procedura. La Commissione non deve avere accesso a tali dati.**

**VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

Si è già evidenziato come il Ministero abbia agito in forza di una legge delega, eccedendone tuttavia i limiti con l'adozione del D.M. 22 dicembre, mediante l'introduzione di una disciplina innovativa in assenza di un ulteriore e necessario

intervento del Parlamento. Anche a voler ritenere ammissibile un siffatto intervento, si porrebbe comunque in palese contrasto con il principio sancito dall'art. 11 delle preleggi, trattandosi di una disciplina dotata di indubbia efficacia retroattiva. La previsione ministeriale qui censurata, infatti, non solo ha travolto i precedenti decreti ministeriali, ma ha altresì inciso direttamente sull'intera lex specialis di fonte secondaria alla legge, modificando uno degli elementi essenziali della procedura selettiva.

### **CONTROINTERESSATI:**

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

In esecuzione dell'ordinanza n.2652/2026 vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. . 2652/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 2333/2026 REG. RIC.* L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>